

REGOLAMENTO (CE) N. 1841/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 15 e 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1203/2003⁽⁴⁾, ha fissato la data limite del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, durante il quale un produttore ottiene diritti di reimpianto successivamente all'impianto della superficie interessata. Poiché il termine ultimo per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è stato prorogato, è opportuno, di conseguenza, prorogare anche la data limite di cui sopra.
- (2) Per consentire di determinare in modo efficace le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno modificare la data entro la quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le relazioni annuali e indicare la data da utilizzare per la determinazione delle spese effettivamente sostenute e delle spese liquidate.
- (3) Occorre inoltre adeguare la presentazione standard dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per quanto concerne la classificazione delle varietà di viti.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1227/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 5, la data «15 luglio 2002» è sostituita da «30 giugno 2004»;
- 2) all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, le lettere a) e b), sono sostituite dal testo seguente:
«Entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione:
a) la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute al 30 giugno dell'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi;
b) la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi;»
- 3) nell'allegato, la tabella 9 «Classificazione delle varietà di viti per uva da vino» è sostituita dalla tabella di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 168 del 5.7.2003, pag. 9.